

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3574}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(COSSIGA)

Modifica dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica
15 dicembre 1959, n. 1229

Seduta dell'11 marzo 1975

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli ufficiali giudiziari che sono dipendenti statali ma non impiegati dello Stato, hanno usufruito, per i lavori interni d'ufficio, di personale ammannuense da loro personalmente assunto e retribuito, in parte col fondo spese d'ufficio e, in parte, con esborsi personali.

La retribuzione di questo personale privato, necessario per il funzionamento degli uffici, è stata sempre inferiore a quanto prevede l'articolo 36 della Costituzione.

Ne sono conseguite liti e relative condanne degli ufficiali giudiziari da parte della magistratura del lavoro con oneri non sopportabili nel modo più assoluto dal personale anzidetto.

Con la normativa che si propone, gli ammannuensi dovrebbero costituire una categoria di dipendenti statali con uno stato giuridico ed economico analogo, come struttura, a quello

degli ufficiali giudiziari, cioè con un trattamento proventistico (diritto di cronologico, copia e chiamata di causa) ed un trattamento a carico dell'Erario, che integri i proventi sino ad un « minimo garantito », costituito dallo stipendio del « coadiutore », impiegato statale.

Non si intende proporre una categoria impiegatizia perché la stessa non potrebbe sottostare a categoria non impiegatizia e perché gli oneri a carico dell'Erario diverrebbero ingenti anche tenendo conto della tendenza propria di tale categoria a dilatare gli organici.

Si è anche prevista una più accentuata delimitazione di attribuzione fra ufficiali giudiziari ed aiutanti e si è proposto che i coadiutori, oltre al lavoro interno d'ufficio, svolgano il servizio di assistenza alle udienze.

È stato necessario prevedere, nel caso di assenza o impedimento dell'aiutante ufficiale

giudiziario, che le sue attribuzioni sono esercitate dall'ufficiale giudiziario.

Ciò perché, ai sensi degli articoli 32 e seguenti dell'ordinamento 15 dicembre 1959, n. 1229, è prevista l'applicazione e la supplenza dell'aiutante per il caso che manchi o sia impedito l'ufficiale giudiziario e non il contrario. La norma, con la suddivisione delle funzioni che si introduce è essenziale per garantire il regolare svolgimento delle procedure, che resterebbero paralizzate nel caso che, per assenza o impedimento dell'aiutante, non fosse possibile provvedere a mezzo dell'ufficiale giudiziario.

Per quanto concerne l'organico degli amanuensi si è stabilito di fissarlo in millecinquecento unità: l'organico dei singoli uffici verrà determinato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, rapportandolo alle effettive e reali esigenze degli uffici. Nella prima attuazione della legge si è prevista l'assunzione del personale amanuense, che abbia i requisiti essenziali per la nomina a coadiutore con esclusione del titolo di studio e dei limiti di età. Tale assunzione, da effettuarsi in base ai dati ed ai nominativi forniti dai Presidenti delle Corti d'appello, comprenderà tutto il personale che era in servizio effettivo alla data del 31 maggio 1974.

Per ridurre gli oneri dello Stato relativi al suo intervento nel caso di corresponsione dell'indennità integrativa dei proventi dovuti ai coadiutori, si sono maggiorati i diritti di cronologico, copia e chiamata di causa. Sarà così ridotto l'intervento erariale, perché tali proventi stanno a carico della parte committente.

Oltre alla sistemazione del personale amanuense è sembrato necessario ed indispensabile il ringiovanimento dei ruoli degli aiutanti ufficiali giudiziari, cui è, in prevalenza, demandato il compito di eseguire le notificazioni.

Si è data perciò agli aiutanti ufficiali giudiziari, dopo dieci anni di anzianità di servizio con classifica di « ottimo », la possibilità di accedere alla categoria degli ufficiali giudiziari mediante un concorso-colloquio.

A tal fine è stato riservato agli aiutanti un quinto delle vacanze annue che si verificano nell'organico degli ufficiali giudiziari.

Il personale anzidetto, una volta promosso verrà trasferito negli uffici unici di tribunale o di pretura.

Si soddisfano, in tal modo, le esigenze di chi, per ragioni sociali ed economiche, non è stato in grado, da giovane, di procurarsi il titolo di studio necessario per accedere alla categoria degli ufficiali giudiziari, ma che ha,

con l'esperienza, acquisito nozioni e pratica sufficienti per svolgere le funzioni.

L'assegnazione dei promossi agli uffici unici di tribunale o di pretura consentirà, d'altra parte, di ringiovanire i quadri degli uffici unici presso le Corti di appello, uffici che hanno bisogno di personale giovane che rimpiazzi gli aiutanti anziani dopo il loro esodo dalla categoria.

Per tali innovazioni non esiste alcun onere per l'erario.

Per altro si è aumentata la pianta organica degli aiutanti ufficiali giudiziari portando il loro numero da 1.600 a 1.900 unità.

L'aumento dell'organico risponde ad una necessità non procrastinabile già da tempo messa in evidenza dai capi delle Corti di appello nei cui distretti il numero delle notificazioni in materia penale è aumentato in misura tale per cui l'attuale personale non è in grado di far fronte alle funzioni il cui puntuale esercizio incide sulla durata delle procedure.

Sono state adeguate anche le tariffe, riportandole ad un giusto livello economico.

Occorre dire subito che, benché le tariffe fossero state maggiorate del 30 per cento nel 1972, erano e restano inadeguate al punto che attualmente è più economica una notificazione a mezzo di ufficio giudiziario che non a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'aumento dei diritti nella misura proposta e di cui all'annesso specchio, consentirà di ridurre in modo notevole l'intervento erariale necessario per integrare le retribuzioni che non raggiungano il minimo garantito, onere che attualmente è di circa 6 miliardi annui.

I benefici economici del personale, in conseguenza dell'aumento dei diritti, non sono apprezzabili nella considerazione che l'intervenuta disposizione dell'art. 9 della legge 1973, n. 734, sull'assegno perequativo, ha introdotto un massimale corrispondente allo stipendio di un impiegato statale di qualifica pari a quella dell'ufficiale giudiziario, oltre il quale può essere percepito solo il 5 per cento dei diritti eccedenti detto massimale, mentre il supero è versato all'erario.

Anche sotto quest'ultimo aspetto la maggiorazione delle tariffe si risolve, perciò, in un maggiore introito per lo Stato.

Né può ritenersi che la misura degli aumenti che si propongono incida in modo eccessivo sul costo delle procedure poiché con le tariffe aggiornate un atto di notificazione verrà a costare in media quanto un normale telegramma (lire 100 cron., lire 50 copia,

lire 300 notifica, lire 480 trasferta media, 10 per cento tributo a carico della parte = lire 1.023).

La misura delle maggiorazioni che si propongono sembra equa tenuto conto del fatto che non vi sono comprese le tariffe relative ai protesti cambiari e soprattutto perché per gli accessi in materia penale, in continuo aumento, il provento viene annotato a campione e non sempre viene recuperato a causa della insolvenza del condannato alle spese.

Sul punto della copertura si osserva in particolare che il trattamento economico minimo garantito iniziale del coadiutore è per l'amanuense-coadiutore di lire 1.400.000 annue.

Prendendo come base di riferimento l'ufficio unico di Roma, il più significativo perché ha il numero maggiore di amanuensi (n. 126), e considerato che nel 1973 si ebbero i seguenti incassi:

Diritti di chiamata di causa	L.	9.561.820
Diritti di cronologico e copia	L.	42.999.200
TOTALE . . .	L.	52.561.020

se ne deduce che se con una media delle tariffe attuali (lire 28 e lire 160) si è conseguito lo importo anzidetto, maggiorando i diritti da lire 28 a lire 100 e da lire 160 a lire 300, si avranno i seguenti incassi:

Diritti di chiamata di causa	L.	17.928.412
Diritti di cronologico e copia	L.	153.568.571
TOTALE . . .	L.	171.496.983

Per cui dividendo tale cifra per il numero degli amanuensi si ha il quoziente di lire 1.365.849, che copre quasi interamente il minimo garantito anzidetto. La differenza (lire 34.151 annue) verrebbe ampiamente coperta in conseguenza della diminuzione delle spese di ufficio (dal 10 per cento al 2 per cento) e della riduzione degli oneri integrativi.

Ne deriva che, considerando in 1500 gli amanuensi coadiutori necessari per tutti gli uffici giudiziari, l'onere della loro integrazione sarebbe interamente coperto.

La maggiorazione delle altre voci di tariffa (diritto fisso postale, notificazione, redazione di verbale, vacanze e carteggio) consentirà inoltre di non gravare l'Esercizio delle spese inerenti la integrazione dei 300 aiutanti ufficiali giudiziari che verranno assunti in conseguenza dell'aumento dell'organico. Se con un organico complessivo di 3.100 unità lo Stato, con le attuali tariffe, sopporta un onere annuo di circa 6 miliardi, aumentando il numero degli aiutanti ufficiali giudiziari di 300 unità, e cioè dell'11,11 per cento, e maggiorando le tariffe nella misura media che si propone, si ha certamente una diminuzione e non un aggravio di oneri.

Come norma transitoria si è ritenuto opportuno disporre che nella prima attuazione della legge, 150 posti dell'organico degli aiutanti ufficiali giudiziari siano riservati ai coadiutori che abbiano il titolo di studio e gli altri requisiti necessari per accedere alla diversa categoria, facendo eccezione solamente per i limiti di età. Ciò consentirà ai più qualificati amanuensi di migliorare la loro posizione creando vacanze che potranno essere colmate secondo le necessità del servizio.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 dell'ordinamento 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario. Essi procedono all'espletamento degli atti loro demandati quando tali atti siano ordinati dall'autorità giudiziaria o siano richiesti dal cancelliere o dalla parte. È fatto loro divieto di assumere negli uffici personale privato ».

ART. 2.

All'articolo 106 dell'ordinamento 15 dicembre 1959, n. 1229, è aggiunto il seguente secondo comma:

« Sono attribuzioni dell'ufficiale giudiziario: la direzione dell'ufficio e di tutti i servizi ad esso inerenti, l'espletamento degli atti di esecuzione, dei protesti cambiari e titoli equiparati, nonché di tutti gli altri atti loro demandati per legge o per regolamento. Negli uffici nei quali esiste soltanto l'ufficiale giudiziario nelle sue attribuzioni è compresa la notificazione di atti in materia civile, penale ed amministrativa, l'assistenza all'udienza e ogni altra attività connessa alla funzione.

Nel caso di assenza o di impedimento per qualsiasi motivo dell'aiutante ufficiale giudiziario le attribuzioni di cui all'articolo 165 sono esercitate dall'ufficiale giudiziario ».

ART. 3.

Dopo l'articolo 160 dell'ordinamento 15 dicembre 1959, n. 1229, è inserito il seguente articolo:

« ART. 160-bis. — (Nomina ad ufficiale giudiziario). — La nomina ad ufficiale giudiziario si consegue mediante concorso per esame nella misura di un quinto dei posti annualmente disponibili, al quale sono ammessi gli aiutanti ufficiali giudiziari, indipendentemente dal titolo di studio e dall'età, con almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera e purché nell'ultimo quinquennio abbiano riportato la qualifica di « ottimo ».

L'anzianità di servizio di cui al comma precedente è ridotta ad otto anni per coloro che siano in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

I vincitori del concorso vengono assegnati, senza obbligo di tirocinio, agli uffici unici di tribunale o di pretura. Ad essi, se in possesso di retribuzione garantita superiore a quella spettante nella nuova qualifica, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare una retribuzione di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio di carriera ».

ART. 4.

L'articolo 161 dell'ordinamento 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« ART. 161. — Il numero complessivo degli aiutanti ufficiali giudiziari è di mille-novecento. La pianta organica per ogni ufficio è stabilita con decreto motivato del Ministro ».

ART. 5.

Il primo e secondo comma dell'articolo 165 dell'ordinamento 15 dicembre 1959, numero 1229, sono sostituiti dal seguente primo comma:

« Sono attribuzioni degli aiutanti ufficiali giudiziari: la notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa ed i protesti delle cambiali e dei titoli alle stesse equiparati. Negli uffici nei quali non esiste coadiutore oppure questi è assente o impedito per qualsiasi motivo l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario esercitano promiscuamente le attribuzioni di cui all'articolo 173 ».

ART. 6.

Dopo l'articolo 171 dell'ordinamento 15 dicembre 1959, n. 1229, sono inseriti il seguente titolo ed i seguenti articoli:

TITOLO IV

ORGANICO — ATTRIBUZIONI

E TRATTAMENTO ECONOMICO DEI COADIUTORI.

ART. 172.

(Organico).

L'organico dei coadiutori è fissato in millecinquecento unità.

L'organico dei singoli uffici è determinato con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il personale amanuense degli ufficiali giudiziari che alla data del 31 maggio 1974 era in servizio negli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti istituiti presso gli uffici giudiziari, è inquadrato nell'organico dei coadiutori con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro del tesoro, purché il personale stesso sia in possesso di tutti i requisiti prescritti per la categoria dei coadiutori ad eccezione del titolo di studio e dei limiti di età.

I presidenti delle Corti di appello accertano gli elementi di cui al comma precedente.

ART. 173.

(Attribuzioni).

I coadiutori provvedono alla materiale tenuta dei registri di cui all'articolo 116 sotto la direzione e con la responsabilità dell'ufficiale giudiziario, provvedono alla copiatura degli atti ed ai lavori di dattilografia ed al servizio di assistenza alle udienze.

Il servizio di coadiutore è incompatibile con quello di presentatore di cui alla legge 12 giugno 1973, n. 349.

ART. 174.

(Concorsi e nomine).

Per il concorso e la nomina ai posti di coadiutore si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 3 e seguenti.

Al titolo di studio indicato nel secondo comma dell'articolo 4 è sostituito il diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equivalente.

ART. 175.

(Esame di concorso - Assegnazione e trasferimenti).

L'esame di concorso per coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti istituiti presso gli uffici giudiziari, consta di una prova scritta di cultura generale, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio su nozioni relative all'ordinamento giu-

diziario, all'ordinamento degli ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori.

Anche in ordine alle assegnazioni ed ai trasferimenti si seguono le norme previste per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari.

ART. 176.

(Stato giuridico).

Ai coadiutori si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico degli ufficiali giudiziari previste dall'articolo 162 e tutte le altre disposizioni del presente ordinamento, in quanto compatibili.

Non si applicano le disposizioni concernenti la cauzione.

ART. 177.

(Retribuzione).

La retribuzione proventistica dei coadiutori è costituita dal diritto di cronologico, dal diritto di copia e dal diritto di chiamata di causa che il dirigente dell'ufficio ripartisce ai sensi dell'articolo 147, esclusa, per i diritti anzidetti, la detrazione prevista per le spese di ufficio.

Compete al personale suddetto anche l'aggiunta di famiglia e la gratifica annuale ai sensi degli articoli 152 e seguenti.

ART. 178.

(Indennità integrativa).

Il coadiutore che con la percezione dei diritti di cui all'articolo precedente, al netto del 10 per cento delle tasse erariali sui diritti medesimi, non consegue l'importo della prima classe di stipendio spettante all'impiegato della carriera esecutiva dello Stato avente la qualifica di « coadiutore », compete, a carico dell'erario, un'indennità integrativa sino a raggiungere l'importo medesimo.

Tale importo può essere progressivamente elevato secondo l'ammontare dello stipendio spettante allo stesso impiegato al maturare delle anzianità di servizio.

La liquidazione, il controllo delle indennità e il versamento delle eccedenze all'erario sono effettuati a norma degli articoli 149, 150, 151 e 171 in quanto applicabili.

ART. 7.

Il secondo comma dell'articolo 146 prima parte dell'ordinamento 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente, deve detrarre per le spese d'ufficio il 2 per cento delle somme di cui al comma precedente, con esclusione per i diritti di cronologico, copie e chiamata di causa ».

ART. 8.

Negli articoli 124, 125 e 127 dell'ordinamento 15 dicembre 1959, n. 1229, alle parole « lire trenta », « lire ventisei » e « lire centosessanta », sono sostituite le parole: « lire cento », « lire cinquanta » e « lire trecento ».

Negli articoli 126, 128, 129, 131 e 132-*bis* dello stesso ordinamento, alle parole: « cinquantacinque », « centocinque », « duecentosessanta », « seicentocinquanta », « millequaranta », « cinquantacinque » e « trecentonovanta » sono sostituite le seguenti: « duecento », « trecento », « cinquecento », « mille », « duemila », « duecento », « mille ».

ART. 9.

L'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e ritorno ed è stabilita nella misura di lire quaranta per ogni chilometro. In ogni caso non sarà inferiore a lire trecento.

L'indennità non è dovuta per la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale.

Per il protesto di cambiali e di titoli alle stesse equiparati si applicano le norme di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349 ».

ART. 10.

Gli articoli 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 e 179 dell'ordinamento 15 dicembre 1959, n. 1229, prendono la numerazione progressiva dei numeri 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 e 186 e sono compresi sotto il titolo quinto anziché sotto il titolo quarto.

ART. 11.

Nella prima attuazione della presente legge la metà dei posti aumentati nell'organico del personale degli aiutanti ufficiali giudiziari è attribuito mediante concorso riservato agli amanuensi in servizio alla data del 31 maggio 1974 che possiedono i requisiti di cui agli articoli 4 e 160 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, fatta eccezione per i limiti di età.

ART. 12.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con la riduzione del fondo spese di ufficio di cui all'articolo 7 della legge medesima e con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dei diritti e delle indennità di cui ai successivi articoli 8 e 9.

ART. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.